



Città di Treviglio

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON GLI ENTI NO-PROFIT E IL TERZO SETTORE

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. ____ del _____.

TITOLO 1

Albo delle Associazioni

Art. 1 - Istituzione dell'Albo Comunale delle Associazioni

- 1.1 E' istituito l'Albo Comunale delle Associazioni operanti sul territorio del Comune di Treviglio, allo scopo di facilitare i rapporti tra queste e l'Amministrazione Comunale; tali rapporti devono essere improntati a criteri di collaborazione, trasparenza, partecipazione e imparzialità.
- 1.2 L'Albo rappresenta uno degli strumenti attraverso cui l'Amministrazione valorizza le libere forme associative, così come previsto dall'art. 34 dello Statuto Comunale.1.2
- 1.3 L'iscrizione all'Albo Comunale è presupposto necessario per usufruire dei contributi, dei servizi, delle strutture comunali e di quant'altro previsto dal presente regolamento
- 1.4 Possono iscriversi all'Albo tutte le Associazioni, gli enti ed organismi senza scopo di lucro, le Organizzazioni di volontariato, le Associazioni parrocchiali, le ONLUS, i comitati operanti nel territorio di Treviglio ed aventi la sede legale e/o operativa in Treviglio, che agiscono con lo scopo di promuovere lo sviluppo sociale, culturale, educativo, sportivo, civile.
- 1.5 Ai fini del presente regolamento, il termine "Associazioni/e" si riferisce indifferentemente a tutti gli enti ed organismi elencati al precedente comma 4.
- 1.6 L'Albo Comunale delle Associazioni è articolato nelle seguenti sezioni:
 - Socio - assistenziale;
 - Cultura e tempo libero;
 - Sport e attività fisica;
 - Associazioni d'arma;
 - Rappresentanza territoriale (Comitati di Quartiere);
 - Altro

Art. 2 - Iscrizione all'Albo

- 2.1 Per ottenere l'iscrizione all'albo, l'Associazione, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - Non avere finalità di lucro;
 - Operare nell'ambito delle finalità di cui al presente regolamento;
 - Essere formata da almeno 8 soci o aderenti residenti in Treviglio.

- 2.2 L'iscrizione, disposta con determinazione del Responsabile del servizio di competenza, è concessa a domanda degli interessati, entro n. 30 giorni dal deposito della richiesta.
- 2.3 La domanda di iscrizione, a firma del legale rappresentante, deve essere inoltrata al Comune di Treviglio e deve indicare:
- a. Le finalità e la struttura interna dell'Associazione, corredata da Organigramma;
 - b. L'ambito settoriale di operatività;
 - c. I principali estremi identificativi dell'Associazione (denominazione, sede, referente in Treviglio, recapito telefonico e di posta elettronica, codice fiscale/partita IVA);
 - d. Gli estremi di almeno n. 8 affiliati, residenti in Treviglio;
 - e. Ammontare della quota associativa, ove prevista
 - f. Eventuale possesso di iscrizione ad albi regionali e/o provinciali previsti dalla Legge;
 - g. Connotazione dell'operatività sul territorio trevigliese;
 - h. Iscrizione al registro del CONI per le società sportive.
- 2.4 Alla domanda di iscrizione vanno allegati:
- a. Statuto e atto costitutivo dell'Associazione;
 - b. Documentazione o autocertificazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti di iscrizione;
 - c. eventuale materiale informativo o quant'altro ritenuto utile a descrivere l'Associazione e la sua attività;
 - d. Organigramma con indicazione del referente organizzativo o referente amministrativo;
 - e. Per le Società sportive:
 - i. Certificazione d'iscrizione al Registro del C.O.N.I. o iscrizione/affiliazione a federazione sportiva nazionale afferente/riconosciuta dal CONI, o comunque a Discipline Sportive Associate e/o Enti di Promozione Sportiva;
 - ii. Assenza di fini di lucro;
 - iii. Devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento;
 - iv. Gratuità degli incarichi degli amministratori;
 - v. Differenziazione dell'attività nelle varie categorie.
- 2.5 Ad ogni associazione iscritta, il Comune assegna un numero identificativo, riguardo alla categoria di appartenenza, con menzione sul sito istituzionale,.

Art. 3 – Aggiornamento e Cancellazione dall'Albo

- 3.1 Le Associazioni sono obbligate a comunicare tempestivamente eventuali variazioni avvenute rispetto ai dati comunicati al momento dell'iscrizione .
- 3.2 Le Associazioni che nell'anno precedente hanno beneficiato di contributi comunali, trasmettono una relazione sulle attività svolte nel corso dell'anno precedente, nonché il rendiconto economico/finanziario dell'anno precedente, corredato da approfondimento illustrativo in merito all'utilizzo del contributo concesso, avendo specifico riguardo agli interventi prodotti o auspicati in termini di ricaduta sociale sul territorio trevigliese, secondo quanto eventualmente meglio

dettagliato nelle rispettive convenzioni o atti di concessione. La predetta documentazione va presentata all'Ufficio che ha provveduto, nell'anno precedente, all'erogazione del contributo comunale, che procede alla valutazione anche ai fini del mantenimento o meno dell'iscrizione dell'associazione, secondo quanto previsto dai commi successivi. Nel caso in cui l'Ufficio competente, all'esito della verifica o in qualsiasi momento, verifichi la sussistenza di motivi che giustificano la cancellazione dall'Albo dell'Associazione, ne dà immediata comunicazione all'Ufficio competente alla tenuta dell'Albo, per l'assunzione dei provvedimenti di competenza.

- 3.3 La cancellazione dall'albo delle associazioni avviene nei seguenti casi:
- a. Mancato adempimento di quanto previsto nelle precedenti disposizioni;
 - b. Richiesta diretta dell'Associazione;
 - c. Decadenza anche da uno solo dei requisiti d'iscrizione;
 - d. Quando l'associazione incorra in grave violazione degli obblighi posti a suo carico dalle prescrizioni in materia di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, utilizzo strutture e/o servizi comunali;
 - e. Quando si riscontri che l'attività dell'Associazione non corrisponda ai fini dichiarati.
- 3.4 La cancellazione è disposta dal Responsabile del servizio preposto alla tenuta dell'Albo, d'ufficio o su segnalazione degli Uffici comunali competenti, anche all'esito delle verifiche di cui al precedente comma 2, previa istruttoria e contraddittorio con l'Associazione/ Organismo coinvolto. A tal fine, il responsabile del servizio comunica all'Associazione interessata, ai sensi dell'art. 7 L. 241/1990 e s.m.i., l'avvio del procedimento di cancellazione, all'uopo assegnando all'Associazione un termine non inferiore a 15 gg. per far pervenire proprie osservazioni, giustificazioni ed eventuale documentazione. Il procedimento deve concludersi entro 30 gg. dalla comunicazione di avvio.

Titolo 2

Sostegno all'attività delle associazioni

Art. 4 - Azioni, servizi e strumenti a disposizione

- 4.1 Il Comune di Treviglio, per contribuire alla valorizzazione della funzione sociale svolta dalle Associazioni, può mettere a disposizione delle stesse, congiuntamente o singolarmente, previa richiesta, spazi e strumenti in sua disponibilità, per il perseguimento dei fini associativi e per la realizzazione delle attività e delle iniziative programmate. Il presente comma viene attuato con convenzioni che disciplinano gli obblighi ricadenti sull'associazione.
- 4.2 A fronte di iniziative coordinate o concordate con l'Amministrazione Comunale, può essere concesso il Patrocinio Comunale, comportante autorizzazione all'utilizzo del logo o stemma comunale, secondo la disciplina riportata al Titolo IV.
- 4.3 Sono messi a disposizione, in base ai criteri stabiliti negli articoli seguenti ed alle disponibilità effettive:

- Locali da adibire a sedi delle Associazioni;
- Locali o spazi per iniziative o attività;
- Spazi nelle bacheche in luoghi pubblici;
- Contributi economici;
- Supporto operativo da parte dei servizi dell'Ente;
- Supporto alla divulgazione informativa delle attività;
- Percorsi formativi.

4.4 L'Amministrazione Comunale offre la possibilità di usufruire gratuitamente di punti di visibilità e informazione (link su sito internet, bacheche o altri mezzi di comunicazione), a fronte di una richiesta specifica da parte dell'Associazione. Ad ogni modo, l'Albo dell'Associazionismo è riportato sul sito istituzionale, con indicazione degli estremi identificativi delle associazioni iscritte, dei principali recapiti ed ambiti di attività, dei referenti responsabili.

Art. 5 - Locali da adibire a sedi delle Associazioni

5.1 Il Comune di Treviglio, nei limiti delle possibilità del patrimonio comunale disponibile, si adopera a dare risposta alle eventuali richieste di sede da destinarsi alle Associazioni, per l'espletamento delle attività ordinarie.

5.2 I locali sono assegnati, previa deliberazione di Giunta, alle Associazioni richiedenti mediante determinazione del Responsabile del servizio di competenza e conseguente convenzione di disciplina dell'utilizzo e delle onerosità connesse, sulla base dei seguenti criteri preferenziali:

- Possibilità di utilizzo da parte di più Associazioni, per ogni singolo spazio/locale;
- Stipula di un protocollo d'intesa su servizi da rendere gratuitamente o in forma agevolata alla cittadinanza;
- Rilevanza dell'attività svolta dall'associazione, per la comunità locale e/o per la collettività in genere.

5.3 In caso di più richieste relative ad uno stesso locale, in mancanza di un accordo tra le Associazioni, l'uso dei locali nell'ambito dei criteri di cui sopra, è assegnato valutando prioritariamente la rilevanza dell'attività svolta nel territorio, e secondariamente la data di presentazione della domanda.

5.4 La concessione di utilizzo di locali/stabili/spazi comunali alle citate Associazioni è disciplinata da apposita convenzione. In convenzione, viene modulato l'eventuale canone di utilizzo del bene, con possibilità di agevolazione, riduzione o esenzione nonché accollo (totale o parziale) di spese di funzionamento in capo al Comune, corrispondentemente ai servizi di pubblica utilità, da rendersi a cura dell'Associazione, a vantaggio della Collettività Locale, in un'ottica di sostegno alla sussidiarietà orizzontale.

- 5.5 L'Amministrazione Comunale può accedere in qualunque momento ai locali concessi in uso alle Associazioni per verifiche e controlli di conformità convenzionale.
- 5.6 L'Amministrazione Comunale può in qualsiasi momento ritornare in possesso dei locali concessi in uso a seguito di diversa destinazione degli stessi, dandone comunicazione almeno 3 (tre) mesi prima all'Associazione, salve ipotesi di necessità o urgenza. A quest'ultima viene riconosciuta la priorità nell'uso di altri locali, eventualmente in convivenza con altre Associazioni.
- 5.7 Per l'utilizzo in modo continuativo di strutture ed impianti pubblici, si rimanda ad apposite convenzioni o a specifici accordi da stabilirsi tra le parti.
- 5.8 L'Associazione comunica, contestualmente alla sottoscrizione della convenzione, il nominativo del proprio referente responsabile per la gestione dello spazio. Viene confermato l'utilizzo di spazi/locali comunali alle Associazioni che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, li occupino in forza di regolare atto di assegnazione, sino alla scadenza ivi prevista.

Art. 6 - Concessione di spazi per uso temporaneo

- 6.1 Alle Associazioni possono essere concessi in uso temporaneo, anche gratuito, per lo svolgimento occasionale delle proprie attività, locali e spazi appartenenti al patrimonio comunale quali: sala riunioni, suolo pubblico, aree verdi, ecc.
- 6.2 L'utilizzo di tali spazi avviene secondo le modalità e gli oneri stabiliti dai singoli regolamenti e/o procedure d'uso e per attività coerenti con la destinazione d'uso degli spazi.
- 6.3 Le sale di riunione di proprietà comunale sono disponibili gratuitamente mediante richiesta al Responsabile di Servizio, compatibilmente con le attività già programmate dall'Amministrazione.

Art. 7 - Centro Stampa Comunale

- 7.1 Salvo quanto stabilito nella eventuale convenzione che disciplina i rapporti fra Comune e Associazione, le Associazioni possono usufruire dei servizi forniti dal centro stampa comunale, previa concessione del patrocinio comunale alla specifica iniziativa, presentando richiesta su apposito modulo, progressivamente numerato, contenente:
- il numero di iscrizione all'albo comunale delle associazioni;
 - la denominazione dell'associazione;
 - la quantità richiesta;
 - il tipo di materiale richiesto;
 - data di presentazione;
 - copia del materiale da stampare;
 - estremi del provvedimento di patrocinio.

- 7.2 Una copia della richiesta, vistata dal responsabile del centro stampa, resta agli atti nel fascicolo della relativa associazione.
- 7.3 Il provvedimento di patrocinio fissa i limiti e le condizioni di accesso ai servizi del centro stampa.
- 7.4 Su ogni materiale prodotto, andrà indicata la dicitura "Centro Stampa del Comune di Treviglio".

Art. 8 - Concessione di contributi

- 8.1 Il Comune di Treviglio, al fine di valorizzare l'Associazionismo locale e la sussidiarietà orizzontale e contribuire alla crescita civile, sociale e culturale della comunità, programma la concessione di contributi a favore delle citate Associazioni.
- 8.2 I contributi possono essere concessi:
- a. a sostegno dell'attività programmatica annuale delle Associazioni su specifico bando;
 - b. a sostegno di singole iniziative, in cui si evidenzia un interesse pubblico;
 - c. sulla base di convenzioni con l'Amministrazione Comunale, per la gestione associata di attività di interesse comune.
- 8.3 E' possibile la concessione di contributi a favore di Associazioni aventi sede fuori dal Comune di Treviglio e non iscritte all'Albo qualora organizzino manifestazioni e/o attività sul territorio, nelle quali si evidenzia un interesse pubblico a sostegno della cittadinanza trevigliese.

Art. 9 - Disposizioni Generali per la concessione di contributi

- 9.1 Possono richiedere contributi le associazioni in regola con gli adempimenti previsti dal presente regolamento.
- 9.2 In nessun caso sono concessi contributi economici a sostegno di iniziative nelle quali si realizzi un lucro o un qualsiasi vantaggio economico, che non sia destinato a finalità di pubblica utilità.
- 9.3 I contributi concessi sono vincolati alla realizzazione delle iniziative per le quali sono stati devoluti e non possono essere utilizzati per altre finalità.
- 9.4 In caso di mancata o parziale realizzazione delle iniziative, il comune può disporre la revoca totale o parziale dei contributi, in correlazione con quanto effettivamente realizzato ovvero, in caso di ulteriore richiesta di contributo, considerare il contributo eccedente come anticipo dell'eventuale successivo contributo.
- 9.5 Ai fini del rispetto del presente articolo, il Comune può accedere alle scritture contabili dell'Associazione e ad ogni altra documentazione funzionale allo scopo. Il diniego di accesso comporta la decadenza immediata dal contributo in essere.

9.6 Le associazioni eseguono le disposizioni comunali in materia di revoca del contributo, entro 30 giorni dalla ricezione del corrispondente provvedimento.

Art. 10 - Contributi a sostegno dell'attività programmatica annuale

10.1 Trattasi di contributi che possono essere erogati su specifico bando pubblicato, emesso dalla Amministrazione Comunale.

Possono accedere a questa tipologia di contributo le associazioni iscritte all'albo, che soddisfino i seguenti requisiti concorrenti:

- ambito di attività prevalente nel campo del volontariato;
- coerenza delle attività intraprese con gli obiettivi dell'Amministrazione.

10.2 La somma stanziata a bilancio per questo tipo di contributo è suddivisa tra le associazioni richiedenti secondo criteri relativi:

- al bilancio proprio delle Associazioni;
- al numero dei soci residenti;
- alla territorialità della sede;
- alle iniziative a sostegno della collettività, da svilupparsi sul territorio;
- ai risultati conseguiti sul territorio nel corso degli esercizi precedenti.
- eventuali ulteriori criteri individuati di volta in volta dalla Giunta

10.3 Le Associazioni di cui sopra devono, a tal fine, presentare entro il termine che verrà fissato di volta in volta dall'Amministrazione, anche in relazione al diverso ambito di operatività delle associazioni, domanda di contributo a sostegno delle attività programmate per l'anno successivo.

10.4 Alla domanda dovrà essere allegato:

1. bilancio di previsione, ove deliberato;
2. relazione delle attività e/o iniziative previste per l'anno, con indicazione dei relativi costi presunti;
3. informazioni relative ai dati previsti dal comma 2 del presente articolo;
4. dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dal comma 1;
5. altro materiale ritenuto utile per la richiesta di contributo.

10.5 Le domande presentate, complete di tutta la documentazione richiesta, vengono valutate dal Responsabile di Servizio di volta in volta interessato, che decide anche in base ai criteri attuativi assunti dalla Giunta e indicati nell'apposito bando/avviso.

10.6 Erogazione:

- 50% del contributo erogato di norma entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ammissione al contributo;
- Il restante 50% erogato solo a conclusione delle iniziative per cui è concesso il contributo, e previa verifica del rendiconto all'uopo trasmesso dalla associazione,

da cui risulti in particolare, l'effettiva realizzazione delle attività preventivate e i costi effettivamente sostenuti.

Art. 11 - Contributi a sostegno di iniziative a carattere straordinario

- 11.1 Possono accedere a questa tipologia di contributi, le Associazioni iscritte all'albo, che non abbiano ricevuto contributi, nel medesimo anno a sostegno dell'attività annuale di cui al primo comma dell'articolo 10.
- 11.2 Le richieste sono presentate al Comune, di norma 15 giorni prima dell'iniziativa, indicando con riferimento alla singola iniziativa sociale:
- il nominativo del responsabile;
 - i destinatari;
 - il periodo di attuazione;
 - le modalità di sviluppo;
 - eventuale partecipazione di altri Enti pubblici o privati;
 - le previsioni di spesa ed i relativi mezzi finanziari disponibili;
 - altro materiale ritenuto utile per la presentazione dell'iniziativa (progetto, materiale di stampa, ecc).
- 11.3 La concessione del contributo avviene, previa deliberazione di Giunta, attraverso l'assegnazione di una somma determinata sulla base del preventivo di spesa presentato. La liquidazione avviene secondo il seguente modulo procedurale: erogazione del contributo, di norma, entro 30 giorni dalla presentazione della relazione e della documentazione attestante il buon esito dell'iniziativa, nonché i costi effettivamente sostenuti.
- 11.4 Ove dalla documentazione prodotta risultasse la mancata o parziale realizzazione dell'iniziativa, ovvero una riduzione dei costi di realizzazione, l'Amministrazione potrà revocare o ridurre proporzionalmente il contributo originariamente concesso.
- 11.5 L'accoglimento delle richieste di contributo è legata ai seguenti principi:
- rilevanza dell'iniziativa ai fini della promozione civile, culturale, educativa della comunità trevigliese, nonché della valorizzazione e tutela del territorio e dell'ambiente in relazione alla rappresentatività del soggetto proponente, al risultato ipotizzato e ai destinatari;
 - coerenza dell'iniziativa con gli obiettivi previsti dall'Amministrazione Comunale nella relazione previsionale e programmatica dell'anno di competenza;
 - promozione di iniziative coordinate con gli uffici comunali o gruppi di lavoro promossi dal Comune di Treviso.
- 11.6 L'entità del contributo viene determinata in relazione alle disponibilità di bilancio.

Titolo 3 - Convenzioni con le associazioni

Art. 12 – Convenzioni

- 12.1 Il Comune di Treviglio può stipulare convenzioni con le Associazioni, purché iscritte all'albo, per lo svolgimento di:
1. attività innovative e/o sperimentali;
 2. attività integrative o di supporto ai servizi pubblici.
 3. gestione di impianti e/o strutture comunali
- 12.2 Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma, le convenzioni regolano:
- la durata del rapporto di collaborazione;
 - il contenuto e le modalità degli interventi degli operatori volontari e/o professionali;
 - le modalità di coordinamento con gli operatori dei servizi pubblici;
 - le coperture assicurative con le quali le associazioni debbono assicurare i propri operatori contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi;
 - l'uso dei locali, degli spazi e delle attrezzature comunali;
 - l'entità e le modalità di erogazione di eventuali contributi da parte del Comune,
 - le modalità di risoluzione del rapporto;
 - la verifica dei reciproci adempimenti.
- 12.3 Priorità nella scelta delle associazioni con cui convenzionarsi, è data a quelle, la cui attività principale si realizzi nel settore per il quale si richiede l'intervento, che abbiano già avviato esperienze concrete nell'ambito d'intervento o che abbiano promosso formazione e aggiornamento specifici degli operatori e dei volontari.
- 12.4 Le convenzioni in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad avere efficacia sino alla loro scadenza; l'eventuale rinnovo presuppone l'iscrizione all'albo Comunale delle Associazioni.

Titolo 4 - La concessione del patrocinio

Art. 13 – Rinvio

- 13.1 La concessione del Patrocinio per le iniziative proposte dalle associazioni è soggetto alle condizioni e modalità di cui all'apposito regolamento sulla concessione del patrocinio comunale.

Titolo 5 *Rapporti con il Comune di Treviglio*

Art. 14 - Uffici Comunali

- 14.1 Gli uffici comunali competenti per i diversi ambiti svolgono la funzione di facilitare il rapporto sia tra Associazioni di volontariato e Amministrazione sia tra cittadini ed Associazioni, oltre a:
- Mettere a disposizione del pubblico, nel rispetto del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, l'elenco delle Associazioni iscritte all'albo così come il materiale informativo eventualmente fornito dalle stesse;
 - Informare le Associazioni sulle modalità di applicazione del presente regolamento;
 - Istituire un fascicolo per ogni Associazione contenente documentazione inerente ai rapporti intrattenuti con l'Amministrazione Comunale.

Art. 15 - Disposizioni finali e transitorie

- 15.1 Il presente Regolamento ha decorrenza dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione.